

# COMUNE DI DORGALI



## PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI

	<b>ELABORATI TESTUALI</b>
Elaborato <b>B</b>	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b>

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

Arch. Serafino Mele

Ing. Carla Marcis

Ing. Giuseppe Manunza

Consulente tecnico

Ing. Valeria Cabras

IL SINDACO

Dott.ssa Angela Testone

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Dott.ssa Antonietta Fancello

II RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Ing. Gianmichele Fronteddu

Prima Delibera di adozione n. 117

del 16.10.2010

Delibera di adozione n. 33

del 12.08.2021

Delibera di approvazione n.

del

**REV. 01** Ottobre 2010

**REV. 02** Luglio 2021

**REV. 03** Ottobre 2023

## SOMMARIO

TITOLO I: NORME GENERALI .....	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione .....	2
Articolo 2 - Principi e Finalità .....	2
TITOLO II: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEL LITORALE .....	2
Articolo 3 - Definizioni.....	2
Articolo 4 - Attività di balneazione e fruizione degli arenili.....	5
TITOLO III: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI.....	7
Articolo 5 - Disciplina concessioni demaniali e servizi di supporto alla balneazione .....	7
Articolo 6 - Richiesta di autorizzazione.....	9
Articolo 7. - Periodo di esercizio delle attività .....	10
Articolo 8 - Smaltimento dei reflui e raccolta dei rifiuti .....	10
Articolo 9 - Opere pubbliche .....	10
Articolo 10 - Disciplina degli ambiti demaniali esterni agli arenili.....	10
Articolo 11 - Vigilanza.....	10
Articolo 12 - Sanzioni .....	11
Articolo 13 – Entrata in vigore .....	11
TITOLO IV NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE .....	11
Articolo 14 - Campo di applicazione .....	11
Articolo 15 - Localizzazione delle strutture .....	11
Articolo 16 - Caratteristiche delle strutture .....	11
Articolo 17 - Materiali e colori delle strutture .....	12
Articolo 18 - Tipologie costruttive .....	12
Articolo 19 - Prime indicazioni strutture ricadenti all'esterno degli arenili ed in area urbana.....	15

# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## TITOLO I: NORME GENERALI

### ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo destinato ad uso turistico ricreativo così come definito nell'art. 18 delle Linee Guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei litorali con finalità turistico ricreativa (PUL) di cui alla D.G.R. n. 28/12 del 4.6.2020 (modificata dalla D.G.R. n. 35/12 del 9.07.2020 solo per gli articoli 4 e 5) e ne definisce l'organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio immediatamente attiguo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 23/85. Le norme previste in questo regolamento annullano e sostituiscono le disposizioni comunali precedenti che contrastano con le attuali norme.

### ARTICOLO 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

Garantire la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

## TITOLO II: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEL LITORALE

### ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni per l'attuazione del PUL:

- a) finalità turistico ricreative:  
sono le attività indicate nell'Art. 01, lett. da a) ad e) del DL 400/1993 convertito in Legge 494/1993, più precisamente:
  - gestione di stabilimenti balneari;
  - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
  - noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
  - gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
  - esercizi commerciali.
- b) aree scoperte:  
le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; anche le aree scoperte, le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile.
- c) opere ed impianti di facile rimozione:

sono gli impianti le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale

Le piattaforme o solette, al pari delle palificazioni in legno, costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti, non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti.

d) opere ed impianti di difficile rimozione:

comprendono gli impianti, i manufatti, le opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:

- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

e) pertinenze demaniali:

a termini dell'articolo 29 del Codice della Navigazione, le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio.

f) concessioni demaniali:

si intendono tutte le concessioni per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative, ancorché relative ad aree di proprietà pubblica ricadenti all'esterno dei limiti del demanio marittimo.

g) Concessioni Demaniali Semplici (CDS):

quelle concessioni demaniali marittime turistico ricreative, finalizzate alla creazione di Ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi:

- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizio igienico e docce;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso;
- Eventuale chiosco bar.

- h) Concessioni Demaniali Complesse (CDC):  
quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione.
- i) Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM):  
quelle concessioni demaniali turistico ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. quali:
- Gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
  - Corsie di Lancio;
  - Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
  - Aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
  - Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.
- j) Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali:  
quelle concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo ed all'area della concessione. Sono caratterizzate dall'offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa.
- k) Litorali urbani o in contesti urbani:  
litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzati da un'alta frequentazione dell'utenza per tutto l'anno.
- l) Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani:  
litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell'utenza.
- m) Litorali integri:  
litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.

- n) **Ambiti sensibili:**  
litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatici e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti.
- o) **Piccoli natanti da spiaggia:**  
piccoli natanti tipo iòle, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi similari, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate.
- p) **Scuola di vela:**  
qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

#### ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEGLI ARENILI

1. Il PUL suddivide il litorale in dodici sottoambiti, distinti in funzione delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche e territoriali, di seguito circoscritti.
  - a) **Cala di Osalla:** comprende un tratto di litorale integro di circa 400 metri, prevalentemente sabbioso a grana molto fine. L'area è caratterizzata da un sistema naturale ed ambientale molto particolare soprattutto per quanto riguarda l'immediato entroterra con la presenza di aspetti vegetazionali di notevole interesse botanico e soprattutto per la presenza dell'omonimo stagno che durante i periodi piovosi, sfocia direttamente nel mare.
  - b) **Cala di Cartoe:** ha una lunghezza di circa 270 metri ed una profondità media di circa 30 metri. è di tipo sabbioso a grana molto fine con colorazione bianchissima. Il litorale è Integro ed ha caratteristiche ambientali di notevole valenza.
  - c) **Spiaggia Centrale:** si colloca in posizione baricentrica immediatamente a ridosso del nucleo urbano storico di Cala Gonone, interessa il tratto di litorale urbano sabbioso posto immediatamente a sud del porticciolo.
  - d) **Il Bagnetto:** ha una lunghezza di circa 170 mt ed una profondità di circa 7 mt è una spiaggia in cui sono presenti inerti basaltici e calcarei di dimensioni diverse per effetto della lavorazione del mare. Si trova in una posizione intermedia tra la spiaggia centrale e la spiaggia del Lungomare Palmasera.
  - e) **Lungomare Palmasera:** ha una lunghezza di circa 240 metri ed una profondità media di metri 22 ed è racchiusa dai due "pennelli" realizzati in occasione degli

interventi di ripascimento; confina direttamente con la strada sulla quale si affacciano numerose attività commerciali del centro abitato.

- f) Spiaggia Palmasera: separata dal Lungomare da una colata basaltica particolarmente suggestiva in seguito anche alla lavorazione del moto ondoso. La spiaggia è la più grande all'interno dell'ambito urbano di Cala Gonone, si sviluppa longitudinalmente per circa 450 metri ed ha una profondità media di metri 30. Le caratteristiche della sabbia sono pressoché identiche alla spiaggia del Lungomare, con sabbia bianca a grana fine originaria e di origine calcarea e sabbia a granulometria leggermente più grossa e colorazione rosata, apportata con gli interventi di rinascimento.
  - g) Sos Dorroles: si trova in posizione immediatamente contigua alla spiaggia di Palmasera, raccordate da un fascia sottile di arenile in cui è presente anche un piccolo promontorio artificiale di trovanti basaltici che costituisce l'ideale divisione tra le due spiagge.
  - h) S'Abba Meica: ultima spiaggia collegata all'ambito urbano di Cala Gonone in direzione sud. Rappresenta una porzione di litorale unica per le peculiari caratteristiche ambientali, con la presenza di una vegetazione arbustiva rigogliosa e ad alto fusto, come il leccio, a pochi metri dal mare.
  - i) Ziu Martine: caratterizzata da tratti rocciosi, ciottolosi con alcune porzioni di sabbia a granulometria fine ed una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea nell'immediato entroterra. Complessivamente la spiaggia ha una lunghezza di circa 300 metri ed una profondità di circa 15 metri.
  - j) Cala Fuili: litorale integro, con caratteristiche naturalistiche eccezionali che ne fanno una meta particolarmente ricercata dalla fascia di turismo ambientalista anche al di fuori della stagione estiva.
  - k) Cala di Oddoana: piccolo arenile in posizione intermedia tra la Cala di Fuili e le Grotte del Bue Marino e presenta un livello di integralità totale. La spiaggia presenta una forte sensibilità alla trasformazione derivante dalla morfologia del sito e dalle variazioni delle correnti meteo marine, con variazioni sensibili anche stagionali, sulle caratteristiche geometriche dell'arenile stesso.
  - l) Cala Luna: presenta un arenile di sabbia bianchissima di origine alluvionale che si sviluppa per circa 600 metri. Il sito è raggiungibile solo via mare o attraverso percorsi natura particolarmente suggestivi nell'immediato entroterra, per cui non sono presenti parcheggi ed aree di sosta per autoveicoli.
2. Per ogni sottoambito come individuato al precedente comma 1, il PUL determina le superfici assentibili per litorale idonee allo svolgimento delle funzioni turistico-ricreative e alla localizzazione dei relativi manufatti.
3. È fatto divieto di balneazione nei seguenti ambiti:
- a) ambiti portuali e relative imboccature entro un raggio di 100 metri
  - b) nei corridoi e specchi d'acqua segnalati per il transito delle imbarcazioni e dei natanti
  - c) specchi d'acqua interdetti da ordinanze sindacali e di sicurezza o da provvedimenti delle altre autorità competenti.

4. Negli arenili e specchi acquei adiacenti **non è ammesso inoltre:**
- a) la messa a dimora di opere, strutture e manufatti anche di facile rimozione, nelle aree non soggette a concessione e nella fascia di metri 5 dalla battigia che è destinata unicamente al libero transito;
  - b) la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se rimovibile e privo di fondazione;
  - c) la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
  - d) il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in genere se non autorizzati eccezionalmente per quelli destinati alla pulizia delle spiagge e manutenzione degli arenili;
  - e) occupare spazi liberi da concessioni
  - f) l'asportazione di sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali;
  - g) interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
  - h) campeggiare sia con tende o mezzi che consentano lo spostamento (campers roulotte ecc);
  - i) organizzare attività sportive di spettacolo e intrattenimento anche a carattere temporaneo incluse attività promozionale, pubblicitarie ecc. se non preventivamente autorizzate;
  - j) scaricare o abbandonare in mare e negli arenili rifiuti di ogni genere o introdurre sostanze pericolose o infiammabili;
  - k) accendere fuochi;
  - l) nei periodi di maggiore frequentazione degli arenili (Maggio-ottobre) è fatto divieto di transitare con animali di qualsiasi tipo o specie anche se muniti di museruola o guinzaglio. Sono esclusi da tale divieto Unità cinofile autorizzate, i cani guida per non vedenti e cani condotti da personale per la sorveglianza.

### TITOLO III: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI

#### ARTICOLO 5 - DISCIPLINA CONCESSIONI DEMANIALI E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE

1. Sono definite aree attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione in cui sono offerti servizi per la balneazione.
2. Sono individuate ai sensi del precedente comma 2, Articolo4, due categorie di terreno:
  - a) "area idonea al rilascio di concessioni" comprendente le parti di arenile ove è consentito il rilascio di concessioni demaniali;
  - b) "area non idonea al rilascio di concessioni" comprendente:
    - aree critiche per gli aspetti idrogeologici;
    - fascia di battigia;
    - dune e compendi dunari;



- zone umide occupate da stagni, specchi d'acqua e simili;
  - superfici coperte da vegetazione.
  - ove è precluso il rilascio di concessioni demaniali.
3. Aree a pericolosità/rischio idrogeologico (PAI): per tali aree qualora permangano le condizioni di pericolosità e di rischio idrogeologico di qualunque classe, anche a seguito di ulteriori studi di maggior dettaglio predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 8 delle NTA del PAI, l'eventuale rilascio di qualsiasi concessione, dovrà essere subordinato al rispetto delle discipline specifiche delle zone ad esse sovrapposte, così come prescritto dagli Artt. dal 27 al 34 delle NTA del PAI.
  4. Le parti di arenile in regime di concessione devono rispettare le seguenti prescrizioni:
    - a) deve essere garantito il passaggio e la frequentazione pubblica secondo quanto previsto dall'art 24 delle Linee Guida Regionali che prevedono salva la fascia di cinque metri dalla battigia;
    - b) attivare all'interno dell'area concessa un efficiente servizio di primo soccorso e salvamento;
    - c) garantire l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap tramite idonei percorsi e piattaforme lignee. Tali strutture devono avere carattere di amovibilità immediata.
    - d) le aree soggette a concessione devono essere delimitate con sistemi a giorno (funi paletti in legno ecc. di altezza massima di un metro o altri sistemi simili) il numero degli ombrelloni e delle sdraio deve rispettare quanto prescritto nei contratti di concessione così come la dimensione e l'ubicazione specifica dell'area;
    - e) la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione e se necessario anche con mezzi meccanici autorizzati e nel rispetto della determinazione regionale N° 942/2008;
    - f) i titolari di concessioni demaniali devono essere in possesso della licenza di esercizio e di tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività.
  5. Ai sensi dell'Art. 22 delle "Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa" non costituiscono variante al PUL e possono essere modificati previa deliberazione del Consiglio Comunale, i riposizionamenti, ampliamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione, anche in considerazione della mutevole conformazione dei litorali, purché la nuova posizione permanga all'interno delle "aree idonee al rilascio di concessioni" di cui alla Tavola 5 "Individuazione dei litorali programmabili, delle superfici assentibili e concessionabili, con specifiche dimensionali e di accessibilità."

## ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

Il titolo concessorio così rilasciato può avere una durata tale da consentire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non deve poter essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente.

Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodicennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione.

Qualora alla scadenza delle concessioni il concessionario precedente non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d'asta.

2. Le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative in essere alla data di entrata in vigore della Legge 17.7.2020, n. 77, sono prorogate sino al 31.12.2033.
3. Le Amministrazioni Comunali ed i Servizi regionali del Demanio e Patrimonio territorialmente competenti, secondo le rispettive attribuzioni, procedono in applicazione della norma sopra citata, a prorogare le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative sino al 31 dicembre 2033.
4. A seguito dell'approvazione definitiva dei PUL le concessioni incompatibili con i medesimi dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello strumento di pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell'art. 42 del Codice della Navigazione.
5. Ai titolari di concessioni soggette a proroga, possono essere riconosciuti, alla scadenza dei titoli concessori, gli indennizzi di cui sopra, qualora non conseguano il rinnovo.
6. Nell'ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza, anche per effetto della proroga disposta dalla L. 77/2020, non trovino capienza nel PUL approvati le medesime permarranno nel sito oggetto di concessione sino alla conclusione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali coerenti con il P.U.L. e comunque non oltre il termine di vigenza del titolo concessorio.
7. Gli interventi mediante manufatti amovibili saranno soggetti al regime autorizzativo (ex art.36 del Codice della Navigazione). Le Autorizzazioni sono vincolate alla conclusione positiva degli studi specialistici come di seguito elencati da parte dei

diversi enti competenti e avrà durata non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore vigente in materia. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione dovranno essere corredate specifica documentazione oggetto di successivo regolamento.

#### ARTICOLO 7. - PERIODO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Le concessioni per attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione sono considerate stagionali. La durata dell'esercizio in modo continuativo sarà di mesi sette con decorrenza dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno. Qualora le festività Pasquali ricadano in data antecedente al 1 aprile le attività potranno essere autorizzate 10 giorni prima della festività.

#### ARTICOLO 8 - SMALTIMENTO DEI REFLUI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

Per lo smaltimento dei reflui si applicherà la normativa del settore. Dove sono presenti infrastrutture a rete si dovrà fare ricorso a queste o, in mancanza, si potrà fare ricorso a sistemi alternativi con svuotamento periodico.

Nelle aree di sosta, in prossimità dei servizi igienici ed all'interno della concessione dovranno essere previsti appositi contenitori per la raccolta differenziata coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale.

All'interno delle concessioni demaniali è vietato l'utilizzo di plastica monouso non compostabile.

#### ARTICOLO 9 - OPERE PUBBLICHE

I servizi e le attrezzature previste nel PUL e non ricadenti nelle aree in concessione saranno a carico dell'amministrazione comunale. In particolare: i servizi igienici, la sistemazione delle aree di sosta ed i relativi manufatti per la gestione, le strutture per il salvamento e le opere per l'accesso regolato agli arenili qualora non ricomprese all'interno di aree date in concessione.

#### ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DEMANIALI ESTERNI AGLI ARENILI

Nelle aree demaniali esterne agli arenili e ricadenti in ambito urbano si dovrà pervenire ad un accordo tra l'amministrazione comunale ed il demanio al fine di una ripermetrazione degli ambiti ed ad una regolamentazione per il rilascio di concessioni in tali spazi. Prime indicazioni sulle strutture ricadenti in tali aree sono date all'articolo 19.

#### ARTICOLO 11 - VIGILANZA

In virtù delle competenze conferite ai comuni dall'art. 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 gli enti locali esercitano i poteri di vigilanza e controllo, già esercitati dalla Regione ai sensi degli articoli 1, comma 2, 158 e 159, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e svolgono attività di polizia amministrativa.

Rientrano in particolare nella competenza di vigilanza e controllo del Comune le seguenti fattispecie di infrazione:

- g) uso dell'area in concessione difforme da quello assentito;
- h) realizzazione abusiva, all'interno della stessa area in concessione, di opere di facile rimozione, non previste nel titolo concessorio;
- i) occupazione senza opere (ad esempio con ombrelloni e sdraio) di una superficie superiore a quella autorizzata con il titolo concessorio;
- j) mancata realizzazione delle opere previste nel titolo concessorio;
- k) abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
- l) inadempienza agli obblighi fissati nell'atto di concessione o imposti da leggi o regolamenti;
- m) uso non continuato o cattivo uso della concessione;
- n) intralcio all'accessibilità e alla visitabilità delle strutture.

#### ARTICOLO 12 - SANZIONI

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle "Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa" in vigore.

#### ARTICOLO 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il PUL entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel BURAS.

### TITOLO IV NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

#### ARTICOLO 14 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Norme disciplinano le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale di Dorgali.

#### ARTICOLO 15 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale di Dorgali dovranno essere posizionati secondo quanto indicato negli elaborati grafici del PUL.

#### ARTICOLO 16 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni. Le opere dovranno essere precarie e di facile rimozione nonché completamente amovibile al termine della stagione balneare. Il requisito della precarietà delle opere si intende soddisfatto quando esse sono costituite da elementi assemblabili con giunzioni a secco e gli elementi stessi abbiano dimensioni e peso tali da poter essere movimentati utilizzando mezzi di sollevamento leggeri. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. È escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera. Le strutture devono essere semplicemente appoggiate. Sulla sabbia è consentito ancorare le strutture tramite l'infissione di pali metallici o lignei. Altezza massima dei manufatti sarà pari 3.50 m - misurata dalla piattaforma lignea al punto più alto della struttura.

#### ARTICOLO 17 - MATERIALI E COLORI DELLE STRUTTURE

I materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti devono essere il legno per le pedane e le superfici in elevazione), e la tela per le opere di ombreggio, metallo e legno per le strutture, guaine e protezioni delle coperture in materiali sintetici. Per le opere precarie è escluso l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi, assemblati o realizzati a piè d'opera.

Le costruzioni e tutte le strutture devono avere colorazioni estremamente tenui o riconducibili con la tradizione locale e comunque che ben si armonizzino con il paesaggio circostante in modo da ridurre al minimo la percezione visiva delle strutture rispetto al contesto. Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale, ovvero mordentate con i colori sopra indicati. Le strutture in metallo cromato possono essere lasciate in vista.

Le guaine per l'impermeabilizzazione delle coperture dovranno riprendere i colori del legno della struttura sottostante o i colori della tradizione locale.

I paletti delle recinzioni saranno in legno colore naturale, ovvero mordentato con i colori sopra indicati e comunque del medesimo colore delle strutture ricadenti nella medesima concessione.

#### ARTICOLO 18 - TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

All'interno delle singole concessioni dovrà essere garantita l'omogeneità delle tipologie e dei materiali utilizzati.

Le strutture e le opere dovranno essere del tipo completamente amovibile al termine della stagione balneare. È escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera. Le strutture devono essere semplicemente appoggiate. Sulla sabbia è consentito ancorare le strutture tramite l'infissione di pali metallici o lignei.

I locali, quando richiesto dalla Norma, dovranno essere dotati di certificazione igienico - sanitaria.

Ogni concessione demaniale deve essere servita da percorsi pedonali di accesso alle strutture al fine di essere liberamente fruita da tutti gli utenti balneari.

Le concessioni dovranno garantire il libero transito nella fascia litoranea almeno entro i m 5 dalla battigia e dovranno essere vietate le recinzioni che rendano difficoltoso l'accesso alla spiaggia. Le strutture dovranno essere rimosse entro il 31 ottobre di ogni anno.

- **Chiosco bar:** L'altezza massima sarà pari 3.50 m misurata della piattaforma lignea al punto più alto della struttura. La struttura prefabbricata sarà realizzata in legno certificato. L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. La struttura dovrà poggiare su un tavolato in legno rialzato (di circa 15- 20 cm) e ancorato al terreno con pali in legno amovibili. L'accesso dovrà essere garantito da una rampa con pendenza inferiore all'8% per i portatori di handicap. La copertura sarà rivestita con guaina ardesiata.
- **Deposito attrezzature:** La struttura prefabbricata sarà realizzata in legno. La struttura dovrà poggiare su un tavolato in legno rialzato (di circa 15- 20 cm) e ancorato al terreno con pali in legno amovibili. La copertura sarà rivestita con guaina ardesiata di colore opportuno.
- **Box informazioni/pagamento tiket parcheggio:** La struttura, ricompresa nel blocco dei servizi igienici, sarà realizzata con pannelli in legno smontabili e assemblabili in loco. L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. La struttura dovrà poggiare su un tavolato in legno rialzato (di circa 15-20 cm) e ancorato al terreno con pali in legno amovibili. La copertura sarà rivestita in guaina ardesiata di colore adeguato. La struttura prefabbricata dovrà essere realizzata in legno certificato. Dovrà essere progettata nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte dei disabili.
- **Pedane e percorsi pedonali:** dovranno essere liberamente fruiti da tutti gli utenti balneari e saranno realizzati in maniera tale da garantire l'accesso al mare anche da parte dei soggetti con ridotte capacità motorie. Potranno essere installati solo sistemi costituiti da elementi modulari in legno, completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo e siano realizzati con soluzioni tecniche atte ad contrastare i fenomeni di erosione. Saranno, per quanto possibile, rialzate di circa 15-20 cm e dotate di salvapasso laterale. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato, trattato ignifugo, levigato e privo di schegge in modo da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con anticorrosione. Nel caso in cui condizioni morfologiche particolari (es. presenza di rocce, spiagge di ciottoli, terreni umidi ecc.) lo rendano necessario, è consentito ricorrere a sistemi alternativi che dovranno comunque essere caratterizzati dalla completa amovibilità e assenza di giunzioni effettuate con getti in loco. I percorsi che permettono di interconnettere i servizi e le aree attrezzate con la strada di

accesso all'arenile, dovranno garantire l'accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie.

- **Scivoli a mare:** atti a garantire la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie, saranno costituiti da impalcati su struttura in legno semplicemente poggiati al suolo.
- **Ombreggio:** sono ammessi, a seconda del tipo di attività, i seguenti sistemi di ombreggio:
  - o per i parcheggi: strutture in legno con eventuale incantucciato, strutture con telai metallici e teli colore sabbia (ambito urbano o semi – urbano);
  - o per i depositi: struttura con telai metallici e teli colore sabbia, strutture in legno;
  - o per gli spazi esterni ai punti di ristoro: ombrelloni con struttura in legno e tela;
  - o per le aree scoperte: ombrelloni con struttura in legno e tela, sedie e sdraio in metallo e tela del medesimo colore della tela degli ombrelloni.
- **Strutture per l'igiene:** i wc potranno essere del tipo prefabbricato ma celati entro struttura in legno. L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. Tutti gli impianti e servizi dovranno essere concepiti e realizzati con opere e strutture accessibili e visitabili anche a portatori di handicap. La struttura dovrà poggiare su un tavolato in legno rialzato (di circa 15- 20 cm) e ancorato al terreno con pali in legno amovibili. L'accesso dovrà essere garantito da una rampa di pendenza inferiore all'8%. La struttura prefabbricata dovrà essere realizzata in legno certificato e la copertura rivestita con guaina ardesiata di colore adeguato. Le docce ed i servizi igienici avranno altezza massima di 2.40 m. Le porte dovranno avere l'apertura verso l'esterno, maniglia antinfortunistica, e dimensioni minime di 0.90 x 2.10 m. La struttura delle docce sarà realizzata con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita in legno. Il corpo docce sarà costituito da un sistema pedana e pannelli doccia interamente rivestiti e pavimentati con listelli forati in legno certificato. Le acque di approvvigionamento e le acque bianche di scolo verranno allacciate alle infrastrutture a rete. I wc dove possibile verranno allacciati alle infrastrutture a rete o, in mancanza, potranno essere del tipo chimico a svuotamento periodico, nel qual caso, dovranno essere raggiungibili da mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui.
- **Impianti:** gli impianti (cavidotti per l'energia elettrica, approvvigionamento acqua potabile, rete acque nere) potranno essere posizionati sotto il piano di calpestio delle passerelle e delle pedane. Gli elementi impiantistici quali generatori di elettricità, cisterne e serbatoi dovranno essere posizionati all'esterno degli arenili, in aree da concordare con l'amministrazione comunale, e dovranno essere celati mediante strutture lignee amovibili, nel rispetto della normativa sull'impatto acustico.

- **Recinzione:** i tratti di arenile assentiti in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo dovranno essere, di norma, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda in modo da consentire il libero attraversamento del suolo pubblico. Altezza massima dei paletti di recinzione sarà pari a 1.10 m fuori terra.
- **Segnaletica:** le aree in concessione devono essere segnalate attraverso l'apposizione di cartelli che indichino:
  - o denominazione;
  - o attività svolta e superficie assentita;
  - o numero di concessione e scadenza;
  - o tariffe.

Devono essere apposti:

- o un cartello presso l'ingresso principale al pubblico;
- o uno per lato ai due estremi dell'area asservita;
- o uno presso l'accesso carrabile al parcheggio esclusivo (ove previsto).

#### ARTICOLO 19 - PRIME INDICAZIONI STRUTTURE RICADENTI ALL'ESTERNO DEGLI ARENILI ED IN

##### AREA URBANA

Per quanto riguarda le strutture ricadenti in ambiti demaniali all'infuori degli arenili ed in area urbana, a seguito di accordo da conseguirsi tra l'amministrazione comunale ed il demanio, queste potranno essere destinate esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande preparati nelle attività commerciali prospicienti le suddette aree. La superficie in concessione ed i relativi canoni saranno determinati con apposito provvedimento e regolamento comunale.

La tipologia installabile dovrà essere la medesima per tutte le concessioni con utilizzo esclusivo di strutture completamente amovibili e del tipo prefabbricato. I materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti dovranno essere il legno per le pedane e le superfici in elevazione, la tela per le opere di ombreggio, il metallo e legno per le strutture, guaine e protezioni delle coperture in materiali sintetici. Per le opere precarie è escluso l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi, assemblati o realizzati a piè d'opera. Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale, ovvero mordentate con i colori idonei. Le strutture in metallo cromato potranno essere lasciate in vista. Le guaine per l'impermeabilizzazione delle coperture dovranno riprendere i colori del legno della struttura sottostante o i colori della tradizione locale. Non sono ammesse pavimentazioni di nessun tipo ad esclusione di pedane in elementi modulari in legno, completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo. Le strutture dovranno avere il fronte strada aperto. Saranno ammessi esclusivamente arredi realizzati in legno, metallo e tela.

Tutte le concessioni dovranno essere accessibili dagli utenti diversamente abili.